Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 2 luglio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 maggio 1974, n. **249**.

Disposizioni per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I giovani che nella prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, siano incorsi nella decadenza dei termini previsti per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, possono presentare la domanda stessa entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora nei confronti dei suddetti giovani sia stata iniziata azione penale per reati militari determinati da obiezione di coscienza, l'azione rimane sospesa fino alla decisione del Ministro per la difesa sulla domanda. Per coloro che siano stati condannati, anche se la sentenza sia divenuta irrevocabile, in caso di accoglimento della domanda, si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1974

LEONE

RUMOR — ANDREOTTI — ZAGARI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1974.

Esclusione del porto di S. Remo dal novero dei porti marittimi nazionali iscritti nelle prime tre classi della seconda categoria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico della legge 16 luglio 1884, numero 2518, sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che ha approvato il regolamento per la esecuzione della predetta legge;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 1534;

Visto il regio decreto 7 agosto 1887, n. 5053, con il quale fu approvata la classificazione di cinquanta porti marittimi nazionali fra i quali risulta iscritto nella seconda classe, seconda serie della seconda categoria, il porto di S. Remo;

Considerato che il suddetto decreto determinava anche le aliquote di spesa a carico degli enti locali interessati che, per il porto di S. Remo erano: Bordighera, Camporosso, Castellaro, Ceriana, Cipressa Costarainera, Dolceacqua, Pietrabruna, Pompeiana, Riva Ligure, S. Lorenzo al Mare, S. Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Vallebona, Vallecrosia;

Considerato che da vari anni le quote di riparto attribuite ai suddetti enti locali compresi nell'elenco allegato al regio decreto 7 agosto 1887, n. 5053, non trovavano più riscontro nei correnti criteri di proporzionalità, per cui il comune di S. Remo di concerto con tutti gli altri interessati, con atto consigliare 14 giugno 1966, n. 162, si assunse l'accollo volontario di tutte le spese anche future, inerenti l'esecuzione nel porto di S. Remo delle opere marittime ordinarie e straordinarie, in attesa della regolare rettifica della classificazione del porto stesso;

Considerato che la suddetta procedura è conforme alle norme stabilite dall'art. 9 del testo unico 2 aprile 1885, n. 3095, che consente ai comuni di fare accordi fra di loro per variare la distribuzione delle quote a ciascuno assegnate col decreto di classificazione del porto, ed è definita dall'art. 19 del regolamento 26 settembre 1904, n. 713, che dichiara lo Stato estraneo per ciò che riguarda la riscossione delle quote relative;

Considerato che l'ufficio del genio civile per le OO.MM. di Genova, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, ha curato l'istruttoria della pratica per l'accertamento della consistenza del volume dei traffici mercantili del suddetto porto nel triennio 1968-1969-1970;

Viste le note 24 settembre 1971, n. 6265 e 30 novembre 1971, n. 7485, con le quali il predetto ufficio propone il declassamento del porto di S. Remo della seconda classe, seconda serie della seconda categoria, alla quarta classe della seconda categoria, essendo risultato che nell'ultimo triennio 1968-1969-1970 detto porto ha svolto attività marittima inferiore alle 10.000 tonn. insufficiente anche per l'eventuale passaggio alla terza classe della seconda categoria;

Viste le note 13 aprile 1970, n. 2897 e 9 settembre 1971, n. 5103, della direzione doganale di Imperia e la nota 13 febbraio 1969 della capitaneria di porto di Imperia, dalle quali risulta che nel triennio 1968-1970 il movimento delle merci avvenuto nel porto di S. Remo fu pressochè nullo;

Vista la nota 8 luglio 1972, n. 553569, con la quale il Ministero della marina mercantile - Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, ai sensi delle norme in vigore, ha espresso parere favorevole al proposto declassamento del porto di S. Remo ed alla conseguente cancellazione dal novero dei porti marittimi nazionali iscritti nelle prime tre classi della seconda categoria, salvo il definitivo parere del Consiglio superiore della marina mercantile, a termini dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto n. 833, reso nella adunanza del 5 ottobre 1972 ha espresso il parere che la proposta di declassamento del porto di S. Remo sia meritevole di accoglimento;

Visto il parere 23 febbraio 1973 del Consiglio superiore della marina mercantile, favorevole alla proposta di declassamento ed alla conseguente cancellazione del porto di S. Remo dal novero dei porti marittimi nazionali iscritti nelle prime tre classi della seconda categoria;

Vista la deliberazione 23 ottobre 1973, n. 248, del consiglio comunale di S. Remo, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini;

Considerato che con lettera 28 giugno 1973, n. 4143, è stato chiesto il parere della regione Liguria, e che a tutt'oggi tale parere non è pervenuto;

Ritenuto che, in conseguenza può trovare applicazione il disposto dell'art. 542 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1958, n. 328;

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1885, n. 3095, per il tonnellaggio delle merci imbarcate e sbarcate in ciascun anno dell'ultimo triennio, che prescrive per i porti iscritti nella seconda classe, seconda serie della seconda categoria, un tonnellaggio non inferiore alle 25.000 tonnellate annue e per quelli iscritti nella terza classe della seconda categoria, un tonnellaggio non inferiore alle 10.000 tonnellate annue;

Ritenuto che la mancanza dei requisiti richiesti dalla suddetta legge, non giustifica più l'iscrizione del porto di S. Remo nella seconda e nella terza classe della seconda categoria dei porti marittimi nazionali, per cui si rende necessario provvedere al relativo declassamento ed alla conseguente cancellazione dello elenco degli enti interessati alla manutenzione del porto stesso;

Considerato che i relativi effetti avranno inizio dall'anno successivo alla data del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il porto di S. Remo (Imperia) è escluso del novero dei porti marittimi nazionali iscritti nelle prime tre classi della seconda categoria.

Art. 2.

Gli effetti giuridici di tale cancellazione, avranno inizio a partire dall'anno finanziario **1975.**

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1974

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1974
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 11

(5176)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.
Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tricarico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C;*
Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tricarico;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tricarico, cessa la sua attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni di Calciano, Grassano, Grottole, Tricarico, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Ministro: TANASSI

(4851)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.
Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Castelnovo ne' Monti, Correggio e Montecchio Emilia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C;*
Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Castelnovo ne' Monti, Correggio e Montecchio Emilia;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Castelnovo ne' Monti, Correggio e Montecchio Emilia, cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni di Bagnolo in Piano, Bibbiano, Busana, Campagnola Emilia, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Ciano d'Enza, Collagna, Correggio, Fabbrico, Ligonchio, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Ramiseto, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Vetto, Villa Minozzo, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Reggio Emilia, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Ministro: TANASSI

(4850)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.
Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bormio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C;*
Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bormio;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bormio, cessa la sua attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni di Bormio, Livigno, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tirano, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Ministro: TANASSI

(4852)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bardi, Busseto, Fornovo di Taro, Langhirano, San Secondo Parmense.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C;*
Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bardi, Busseto, Fornovo di Taro, Langhirano, San Secondo Parmense;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bardi, Busseto, Fornovo di Taro, Langhirano e San Secondo Parmense, cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni di Bardi, Bore, Busseto, Polesine Parmense, Zibello, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fidenza, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni di Berceto, Calestano, Corniglio, Felino, Fontanellato, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Palanzano, Pellegrino Parmense, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Trecasali, Varano de' Melegari, Varsi, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Parma, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Ministro: TANASSI

(4853)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Agazzano, Bobbio, Castel San Giovanni, Monticelli d'Ongina, Ponte dell'Olio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C;*
Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Agazzano, Bobbio, Castel San Giovanni, Monticelli d'Ongina e Ponte dell'Olio;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Agazzano, Bobbio, Castel San Giovanni, Monticelli d'Ongina e Ponte dell'Olio, cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni di Agazzano, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Caminata, Caorso, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini d'Olmo, Ferriere, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell'Olio, Rottofreno, San Pietro in Cerro, Sarmato, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Piacenza, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Ministro: TANASSI

(4854)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bagno di Romagna, Modigliana, Morciano di Romagna e Rocca San Casciano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C;*
Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bagno di Romagna, Modigliana, Marciano di Romagna e Rocca San Casciano;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bagno di Romagna, Modigliana, Morciano di Romagna e Rocca San Casciano, cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni di Bagno di Romagna e Verghereto, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cesena, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni di Dovadola, Galeata, Modigliana, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio

distrettuale delle imposte dirette di Forlì, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni di Cattolica, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Monte Fiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Rimini, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Ministro: TANASSI

(4855)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Pescina, San Demetrio ne' Vestini, Tagliacozzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C;*

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Pescina, San Demetrio ne' Vestini e Tagliacozzo;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Pescina, San Demetrio ne' Vestini e Tagliacozzo, cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni di Bisegna, Cappadocia, Carsoli, Cerchio, Cocullo, Collarmele, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Tagliacozzo, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Avezzano, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni di Barisciano, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Navelli, Ofena, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Tione degli Abruzzi, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette de L'Aquila, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Ministro: TANASSI

(4856)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Finale Emilia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C;*

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Finale Emilia;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Finale Emilia, cessa la sua attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni di Camposanto, Finale Emilia, San Felice sul Panaro, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mirandola, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Ministro: TANASSI

(4857)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula (Bari),

ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula (Bari).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 novembre 1973, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(5091)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio;

Vista la nota n. 2302223 del 18 gennaio 1974, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato il dott. Ugo Attanasio, direttore centrale, quale proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, in sostituzione del dott. Enrico Bonati, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Ugo Attanasio, direttore centrale, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio, in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Enrico Bonati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5094)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Bellù, stabilimento di Lissone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta S.p.a. Nuova Bellù, stabilimento di Lissone (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Nuova Bellù, stabilimento di Lissone (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 agosto 1973, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(5092)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1974.

Disciplina degli orari degli impianti di distribuzione carburanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 558, che disciplina l'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

Considerato che l'art. 9 di detta legge affida al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione degli orari di apertura e di chiusura e i turni festivi degli impianti di distribuzione di carburanti;

Visto il proprio decreto 11 marzo 1972 con il quale sono stati disciplinati i predetti orari;

Visto il proprio decreto 6 marzo 1974 con il quale gli orari stessi sono stati regolati limitatamente al periodo di circolazione alternata degli autoveicoli nelle domeniche;

Attesa l'opportunità di apportare alcune modifiche;

Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Gli impianti per la distribuzione al pubblico di carburanti sono soggetti, nel territorio della Repubblica, alle limitazioni previste dal presente decreto.

Art. 2.

Il servizio è svolto, nel periodo 1° ottobre-30 aprile, dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 19.

Nel restante periodo dell'anno, il servizio è svolto dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20.

Art. 3.

Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali rimane aperto il 25% degli impianti.

Gli impianti che effettuano i turni di chiusura domenicale sospendono la propria attività nella giornata del lunedì, o, se questo è festivo, del primo giorno feriale successivo.

La partecipazione ai turni è determinata tenendo conto delle richieste avanzate dai concessionari degli impianti di distribuzione, d'intesa con i gestori interessati, nonchè della esigenza di assicurare, in accordo con le province vicinori, il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile specie sulle principali direttrici viarie di interesse nazionale o locale.

Art. 4.

E' data facoltà di consentire turni al 33% o al 50% nelle località ove risultino installati e funzionanti rispettivamente 3 o 2 impianti di distribuzione carburanti, nonchè di esentare dai turni festivi gli impianti isolati: l'anzidetta deroga è concessa a richiesta dei gestori interessati e per sopperire a comprovate necessità locali o turistiche.

Possono essere parimenti autorizzate esenzioni dalle limitazioni di orario o dalla osservanza dei turni festivi, con la procedura di cui al successivo art. 10, agli impianti posti in località di particolare interesse turistico, scelte dal prefetto, per consentire la regolarità del servizio di distribuzione nei periodi di maggior afflusso.

A richiesta dei concessionari, d'intesa con i gestori interessati, sono altresì autorizzate deroghe anche parziali in favore di stazioni di servizio poste su strade di grande comunicazione, o di raccordo con autostrade, al di fuori dei centri abitati. Per fruire di tale deroga le stazioni di servizio debbono possedere almeno i seguenti requisiti di assistenza di mezzi motorizzati, oltre a quelli destinati ad assistere gli utenti:

ampi piazzali di sosta;

punti di rifornimento in numero adeguato alle esigenze del fraffico, comprendenti la possibilità di erogare benzina normale e super, gasolio e miscele anche contemporaneamente a più autoveicoli;

servizi igienici;

locale per il gestore;

attrezzature di pronto intervento.

Art. 5.

L'autorizzazione al servizio notturno è concessa, in ogni provincia, ad un numero di punti di vendita non superiore al 3 %: in tale numero non sono compresi gli impianti di distribuzione automatica dotati di apparecchiature a moneta od a lettura ottica.

Gli impianti abilitati al servizio notturno debbono risultare opportunamente dislocati nei quartieri urbani e sulle vie di accesso ai centri abitati.

Il servizio notturno ha inizio alle ore 22 nel periodo invernale ed alle ore 22,30 nel periodo estivo, e termina alle ore 7.

Non è consentito agli impianti abilitati al servizio notturno di partecipare a turni festivi notturni, se le abilitazioni concesse nella medesima località risultano inferiori a quattro.

L'irrogazione di sanzioni per inosservanza degli orari notturni comporta la decadenza dall'abilitazione al servizio notturno per un periodo massimo di un anno.

Nei casi di maggiore gravità, che compromettono la regolarità del servizio di distribuzione, può farsi luogo alla decadenza ai sensi dell'art. 18, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1972.

Art. 6.

Nella scelta degli impianti da abilitare al servizio notturno devono essere tenute nel massimo conto, e costituire criterio preferenziale, il numero e il tipo delle attrezzature di erogazione dei carburanti offerti al pubblico, la qualità e l'entità dell'organizzazione assistenziale collaterale per gli autoveicoli e le persone, nonchè le condizioni di sicurezza assicurate agli operatori addetti al servizio.

Colonnine e chioschi, isolati o meno, e impianti comunque insufficienti non possono essere abilitati al servizio notturno.

Nel caso di richieste di abilitazioni in numero superiore, a parità di servizi accessori offerti, alle possibilità consentite dalla percentuale di cui al precedente art. 5, possono essere effettuati turni annuali.

Art. 7.

L'esercizio dell'attività degli impianti di distribuzione può essere sospeso per ferie, a richiesta dei concessionari e d'intesa con i gestori degli impianti stessi, per non più di due settimane consecutive per ogni anno solare.

Il periodo di ferie può essere fruito in qualsiasi mese, compatibilmente con le esigenze dell'utenza motorizzata nonchè con i turni festivi e notturni stabiliti dalle autorità competenti.

I turni per le ferie sono annualmente stabiliti, con la procedura di cui al successivo art. 10.

Art. 8.

Per l'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5, i centri abitati comprendono quella parte del territorio comunale delimitata dai cartelli stradali di indicazione di località, posti in corrispondenza dei primi fabbricati del centro stesso.

Art. 9.

Gli impianti di distribuzione del metano sono esentati, a richiesta degli interessati, dall'osservanza degli intervalli di chiusura pomeridiana e serale, nonchè dai turni festivi e notturni, purchè gli impianti stessi siano abilitati all'erogazione del solo metano e non risultino in un complesso più vasto di distribuzione di altri carburanti.

L'esenzione dai turni comporta l'osservanza almeno dell'orario di cui al precedente art. 2.

Art. 10.

I provvedimenti di applicazione del presente decreto sono adottati dai prefetti competenti per territorio su proposte formulate dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende petrolifere concessionarie interessate ai rifornimenti, le rappresentanze degli utenti della provincia, le organizzazioni sindacali di categoria dei gestori e tutti quegli enti che possono risultare localmente interessati ad esprimere un parere al riguardo.

Art. 11.

E' data facoltà ai prefetti, per tutto il territorio di competenza, di concedere per gare sportive, manifestazioni, fiere, mercati od altro, temporanee deroghe alla disciplina vigente, limitatamente ad un periodo non superiore ai due giorni consecutivi. Deroghe relative a periodi maggiori sono concesse, per motivi eccezionali, con provvedimento del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su motivata proposta dei competenti prefetti.

Le deroghe concesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che risultino incompatibili con lo stesso, decadono di validità ove non vengano confermate entro un mese dalle autorità competenti.

Art. 12.

Non sono soggetti alla disciplina del presente decreto gli impianti siti nelle immediate vicinanze dei posti di confine, sulle autostrade e sui tronchi classificati autostrade.

L'accertamento delle situazioni obiettive di cui sopra, viene effettuato dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sono esclusi da tale accertamento solo gli impianti di distribuzione siti sulle autostrade.

Gli impianti di distribuzione automatica dotati di apparecchiature a moneta od a lettura ottica, sono esclusi dall'osservanza dei turni notturni e festivi nonchè degli intervalli pomeridiani e serali, purchè funzionino senza l'assistenza di apposito personale: l'inosservanza a tale disposizione comporta la decadenza dall'esclusione.

Art. 13.

Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione è consentito anche nelle ore in cui gli impianti stessi sono chiusi al pubblico.

Art. 14.

La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti è affidata ai prefetti per tutto il territorio di competenza.

Art. 15.

Le contravvenzioni alle norme del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558, con decreto dei prefetti competenti.

Art. 16.

E' abrogato il decreto ministeriale 11 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 in data 20 marzo 1972, nonchè i decreti ministeriali successivi emanati nel periodo dell'austerità, inerenti alla materia oggetto del presente decreto.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno 1° luglio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1974.

Il Ministro: DE MITA

(5302)

ORDINANZA MINISTERIALE 7 giugno 1974.

Norme sanitarie per l'importazione in Italia dalla Francia, Regno Unito e Repubblica d'Irlanda, di bovini destinati alla produzione della carne, originari di allevamenti non «ufficialmente indenni» nè «indenni» da brucellosi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, modificato dal decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito in legge, con modificazioni, con legge 10 novembre 1967, n. 1009, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Vista la legge 9 giugno 1965, n. 615, modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Vista l'ordinanza ministeriale 6 novembre 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 16 novembre 1967, relativa all'introduzione dalla Francia di bovini destinati alla produzione della carne (deroga per la brucellosi);

Vista l'ordinanza ministeriale 10 luglio 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 24 luglio 1969, recante norme sanitarie per l'importazione di giovani bovini maschi destinati alla produzione della carne dal Regno Unito e dalla Repubblica d'Irlanda;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 luglio 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 24 luglio 1970, recante norme sanitarie riguardanti la marcatura e la destinazione dei bovini destinati alla produzione della carne, originari di allevamenti non « ufficialmente indenni » nè « indenni » da brucellosi, in importazione dalla Francia, dal Regno Unito e dalla Repubblica di Irlanda;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 luglio 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 24 luglio 1970, relativa a modifica dell'ordinanza ministeriale 10 luglio 1969 recante norme sanitarie per l'importazione di giovani bovini maschi destinati alla produzione della carne dal Regno Unito e dalla Repubblica d'Irlanda;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 giugno 1972, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 26 luglio 1972, relativa a modifica dell'ordinanza ministeriale 4 luglio 1970 concernente norme sanitarie per l'importazione dalla Francia dei bovini destinati alla produzione della carne originari di allevamenti non « ufficialmente indenni » nè « indenni » da brucellosi;

Ritenuto opportuno di estendere all'Irlanda e al Regno Unito la deroga di cui all'articolo unico della legge 10 novembre 1967, n. 1009, già accordata dalla Francia con la succitata ordinanza ministeriale 6 novembre 1967;

Considerata l'esigenza di facilitare l'approvvigionamento di bovini da destinarsi alla produzione della carne;

Ritenuto che, con l'adozione di particolari misure cautelative, possa essere accordata la predetta deroga, senza pregiudizio per la salvaguardia del patrimonio zootecnico nazionale nei confronti della brucellosi bovina;

Ordina:

Art. 1.

Giusta il disposto di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, così come modificato con la lettera *e*) dell'articolo unico della legge 10 novembre 1967, n. 1009, in deroga a quanto previsto alla lettera *c*) dell'art. 6 del precitato decreto presidenziale, così come modificato dalla lettera *c*) dell'art. 5 del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito in legge, con modificazioni, con la predetta legge 10 novembre 1967, n. 1009, è consentita l'importazione dalla Francia, dal Regno Unito e dalla Repubblica d'Irlanda di bovini destinati alla produzione della carne, di età superiore a 15 giorni ed inferiore a 30 mesi, originari di allevamenti non « ufficialmente indenni » nè « indenni » da brucellosi, a condizione che abbiano presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millimetro alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima della spedizione.

Art. 2.

Gli animali di cui al precedente art. 1 non possono essere introdotti negli allevamenti nazionali riconosciuti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi come pure negli allevamenti sottoposti a controllo di Stato per conseguire tale riconoscimento.

Art. 3.

L'introduzione degli animali di cui al precedente articolo 1 nelle province riconosciute « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi bovina resta disciplinata dagli appositi provvedimenti emanati dai veterinari provinciali competenti per territorio in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, così come modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche.

Art. 4.

I bovini di cui al precedente art. 1 devono essere contrassegnati all'origine oppure al confine di entrata, al porto e all'aeroporto di sbarco con apposita tenaglia all'orecchio sinistro mediante due fori del diametro di un centimetro e distanti fra loro due centimetri.

Art. 5.

Gli animali di cui al precedente art. 1 potranno essere saggiati, a destino, nei confronti della brucellosi mediante una siero-agglutinazione.

Gli animali che presentano un tasso brucellare superiore a quello indicato nel precedente art. 1 saranno abbattuti; per tali animali, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, non sarà corrisposta l'indennità di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche.

Art. 6.

L'importazione in Italia degli animali di cui al precedente art. 1 non è soggetta a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, ma è subordinata alla presentazione all'ufficio veterinario di confine, porto o aeroporto di entrata degli animali del nulla-osta del veterinario provinciale competente circa la possibilità d'introduzione degli animali stessi nel territorio della provincia di destinazione in conformità alle disposizioni emanate per l'attuazione dei programmi provinciali per la profilassi della brucellosi.

Il nulla-osta è trasmesso preventivamente all'ufficio veterinario di confine, porto o aeroporto a cura dello stesso veterinario provinciale all'atto della effettuazione della prima importazione nella provincia interessata.

Art. 7.

Sono abrogate le seguenti ordinanze ministeriali citate nelle premesse:

ordinanza ministeriale 6 novembre 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 16 novembre 1967);

ordinanza ministeriale 10 luglio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 24 luglio 1969);

ordinanza ministeriale 4 luglio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 24 luglio 1970);

ordinanza ministeriale 22 giugno 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 22 giugno 1972).

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5180)

ORDINANZA MINISTERIALE 8 giugno 1974.

Esenzione dalla vaccinazione antiaftosa per i bovini, gli ovini e caprini in importazione da Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Finlandia, Norvegia e Svezia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, modificato dal decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797 convertito in legge 10 novembre 1967, n. 1009, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Vista l'ordinanza ministeriale 17 ottobre 1958, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 29 ottobre 1958 relativa a norme di profilassi dell'afta epizootica in relazione all'importazione degli animali;

Vista l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1965 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 14 dicembre 1968, relativa alla disciplina dell'importazione di ruminanti e di suini ai fini della profilassi dell'afta epizootica;

Vista l'ordinanza ministeriale 23 novembre 1971 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 17 dicembre 1971, relativa all'esenzione della vaccinazione antiaftosa per gli ovini in importazione dalla Finlandia;

Visto il disposto dell'art. 104, paragrafo 2, del trattato relativo all'adesione del Regno Unito di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in ordine al quale è fatto obbligo agli Stati membri destinatari di accordare ai predetti Paesi il beneficio della deroga di cui all'art. 7, paragrafo 1, sub *A*, lettera *a*) della direttiva n. 64/432/C.E.E. del 26 giugno 1964, recepita con il succitato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701;

Considerato che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia sono indenni da molto tempo da afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

Giusta il disposto di cui alla lettera *a*) dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, in deroga a quanto previsto alla lettera *a*) dell'art. 6 del precitato decreto presidenziale, così come modificato con la lettera *a*) dell'art. 5 del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito in legge, con modificazioni, con legge 10 novembre 1967, n. 1009, è autorizzata l'importazione in Italia dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito degli animali appartenenti alla specie bovina che non abbiano subito all'origine la vaccinazione antiaftosa.

Art. 2.

Sono altresì esentati dalla vaccinazione antiaftosa all'origine gli ovini e i caprini importati dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito nonchè i bovini, gli ovini e i caprini importati dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia, a condizione che nei predetti Paesi non siano stati accertati ufficialmente casi di afta epizootica da almeno sei mesi a decorrere dalla data di spedizione.

Art. 3.

Gli animali di cui ai precedenti articoli 1 e 2, se non vengono trasportati direttamente e senza scali intermedi per via aerea o per via mare, devono transitare attraverso Paesi indenni dall'infezione aftosa da almeno 6 mesi a decorrere dalla data di spedizione.

Art. 4.

I bovini di età superiore a 4 mesi e gli ovini e caprini di età superiore a 2 mesi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che non siano destinati direttamente al macello, dovranno essere vaccinati contro l'afta epizootica con vaccino trivalente (O - A - C) nell'azienda di destinazione, ove gli stessi resteranno in osservazione per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni dall'avvenuta vaccinazione.

Art. 5.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 14 dicembre 1965.

E' abrogata l'ordinanza ministeriale 23 novembre 1971, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 17 dicembre 1971.

Art. 6.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 8 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5178)

ORDINANZA MINISTERIALE 11 giugno 1974.

Norme sanitarie per l'importazione in Italia dal Regno Unito di bovini d'allevamento o da produzione da allevamenti « indenni » da brucellosi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701 modificato dal decreto 11 settembre 1967, n. 797, convertito in legge 10 novembre 1967,

n. 1009, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Visto l'art. 104, paragrafo 3, del trattato relativo alla adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972;

Vista la richiesta del governo del Regno Unito, intesa ad ottenere la deroga di cui alla lettera *c*) dell'art. 23 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701;

Ritenuto che, in base alle garanzie sanitarie fornite da detto Paese nei confronti della profilassi della brucellosi e con l'adozione di particolari misure cautelative, possa essere autorizzata l'importazione dal Regno Unito di bovini d'allevamento o da produzione, senza pregiudizio per la salvaguardia del patrimonio zootecnico nazionale nei confronti della brucellosi;

Ordina:

Art. 1.

Giusta il disposto di cui alla lettera *c*) dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, in deroga a quanto previsto alla lettera *c*) dall'art. 6 del precitato decreto presidenziale, così come modificato dalla lettera *c*) dell'art. 5 del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito in legge, con modificazioni, con legge 10 novembre 1967, n. 1009, è autorizzata l'importazione in Italia dal Regno Unito di bovini da allevamento o da produzione provenienti da allevamenti « indenni » da brucellosi, a condizione che gli stessi abbiano presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima della spedizione.

Art. 2.

Gli animali di cui al precedente art. 1 possono essere introdotti in tutti gli allevamenti nazionali ad eccezione di quelli riconosciuti « ufficialmente indenni » da brucellosi o sottoposti a controllo di Stato per conseguire tale riconoscimento.

Art. 3.

L'introduzione degli animali di cui al precedente articolo 1 nelle province riconosciute « ufficialmente indenni » da brucellosi bovina resta disciplinata dal decreto ministeriale 3 giugno 1968 citato nelle premesse e dalle successive modifiche nonchè dai provvedimenti concernenti l'esecuzione dei programmi provinciali per la profilassi della brucellosi.

Art. 4.

Gli animali di cui al precedente art. 1 potranno essere saggiati a destino nei confronti della brucellosi mediante una siero-agglutinazione.

Gli animali che presentano un tasso brucellare superiore a quello indicato nel precedente art. 1 saranno abbattuti; per tali animali, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, non sarà corrisposta l'indennità di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modifiche.

Art. 5.

L'importazione in Italia degli animali di cui al precedente art. 1 non è soggetta a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, ma è subordinata alla presentazione all'ufficio veterinario di confine, porto o aeroporto di entrata degli animali del nulla-osta del veterinario provinciale competente circa la possibilità d'introduzione degli animali stessi nel territorio della provincia di destinazione in conformità alle disposizioni emanate per l'attuazione dei programmi provinciali per la profilassi della brucellosi.

Il nulla-osta è trasmesso preventivamente all'ufficio veterinario di confine, porto o aeroporto a cura dello stesso veterinario provinciale all'atto della effettuazione della prima importazione nella provincia interessata.

Art. 6.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 11 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5179)

ORDINANZA MINISTERIALE 14 giugno 1974.

Revoca nei riguardi dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche dei divieti disposti dall'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967, ai fini della profilassi della peste equina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la convenzione veterinaria italo-sovietica conclusa a Mosca il 3 marzo 1971;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 30 marzo 1967, concernente il divieto d'importazione e di transito degli equidi vivi e dei relativi prodotti ed avanzi dall'Asia, Africa, Malta, Cipro e penisola iberica, ai fini della profilassi della peste equina;

Considerato che il territorio dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche è sempre rimasto indenne dalla predetta malattia;

Ordina:

Art. 1.

Dai divieti d'importazione e di transito stabiliti nell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 30 marzo 1967, sono escluse le provenienze dall'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 14 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5177)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 26/1974. Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1974

LA GIUNTA

DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1009/67 del Consiglio del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed in particolare gli articoli 4, 5, 6, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 34 e 45, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 10-3-1973) riguardante le fissazione delle quote di base per lo zucchero;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2497/69 e n. 2571/69 della Commissione, rispettivamente del 12 e 22 dicembre 1969, concernenti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili ai prezzi delle barbabietole e, in particolare, il punto 2 dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2497/69 e l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2571/69, riguardanti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili in Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1599/74 del Consiglio, che stabilisce le caratteristiche delle qualità tipo delle barbabietole;

Visto il regolamento (CEE) n. 1600/74 del Consiglio, che fissa i prezzi minimi delle barbabietole della qualità tipo per l'Italia;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio, in corso di pubblicazione, relativo al tasso di conversione da applicare per la lira italiana e dal quale risulta che ad una unità di conto corrispondono L. 801;

Visto il regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Visto il regolamento (CEE) n. 2829/71 del Consiglio del 24 dicembre 1971, relativo alle norme generali per il riporto;

Visto il regolamento (CEE) n. 225/72 del Consiglio del 31 gennaio 1972, che completa il regolamento n. 206/68 sopra indicato;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1) — Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1974 con tenore zuccherino del 16% all'atto della ricezione, utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco corrispondente alle quote di base delle società saccarifere, è fissato, in relazione a quanto stabilito per l'Italia dal regolamento (CEE) n. 1600/74 ricordato nelle premesse, in 21,71 unità di conto per tonn., pari a L. 17.389,71 per tonn.

Per le barbabietole corrispondenti alla quantità di zucchero che le società saccarifere, nei limiti del 10% delle rispettive quote di base, hanno riportato alla campagna 1974/1975, si applicano i prezzi minimi secondo le norme di cui al regolamento (CEE) n. 2829/71 del Consiglio del 24 dicembre 1971, ridotti questi della partecipazione dei venditori di barbabietole alla spesa di magazzinaggio per i quantitativi riportati nella misura stabilita dalle norme comunitarie; salvo eventuale diverso accordo interprofessionale.

Per le bietole corrispondenti alle quantità di zucchero di produzione nazionale giacente allo stato cauzionale alle ore 24 del 30 giugno 1974 e che non hanno formato oggetto di riporto, si applicano le norme di cui a regolamento (CEE) n. 225/72 del Consiglio del 31 gennaio 1972.

2) — Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1973 come sopra descritto, utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco eccedente le quote di base delle società saccarifere, ma entro le quote massime delle stesse società, è fissato, in relazione a quanto stabilito dallo stesso regolamento (CEE) n. 1600/74 in 13,95 unità di conto per tonn., pari a L. 11.173,95 per tonn.

3) — La quota integrativa, prevista dall'art. 34 del regolamento (CEE) n. 1009/67 del 18 dicembre 1967, e successive modifiche, è fissata nella misura di 4 unità di conto pari a L. 3.204 per tonn. di barbabietole con tenore zuccherino del 16%.

Tale quota integrativa deve essere corrisposta su tutte le bietole utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco corrispondente alle quote di base delle società saccarifere e considerate come tali.

Per la corresponsione di questa quota integrativa è stabilito, con provvedimento a parte, un'apposito sovrapprezzo sul prezzo dello zucchero immesso al consumo, che viene gestito dalla Cassa conguaglio zucchero, per conto e sotto il controllo della quale le società saccarifere ne effettueranno la corresponsione.

4) — I prezzi minimi di cui ai punti 1) e 2) nonchè la quota integrativa di cui al punto 3), per le bietole a polarizzazione diversa del 16%, saranno per 1/10 per cento di tenore di saccarosio:

a) aumentati al minimo di:

0.675% per tenori superiori al 16% e inferiori o uguali al 18%;

0,525% per tenori superiori al 18% e inferiori o uguali al 19%;

0,375% per tenori superiori al 19% e inferiori o uguali al 20%;

b) diminuiti al massimo di:

0,675% per tenori inferiori al 16% e superiori o uguali al 15,5%;

0,750% per tenori inferiori al 15,5% e superiori o uguali al 14,5%;

0,750% per tenori inferiori al 14,5%;

c) per le barbabietole con tenore di saccarosio superiore al 20% si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20%.

5) — La percentuale del saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero sarà accertata in contraddittorio secondo il metodo polarimetrico.

Pure in contraddittorio, e secondo le modalità in vigore nelle campagne precedenti, dovranno essere accertati il peso, il campionamento e la percentuale di tara per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche.

Il corrispettivo di tali operazioni di controllo è compreso nel prezzo delle barbabietole.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

6) — Per le consegne, i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 206/68 e successivi, di integrazione o modificazione.

Roma, addì 28 giugno 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(5299)

Provvedimento n. 27/1974. Prezzo d'intervento derivato dello zucchero per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1974-75 e prezzi di entrata. Compiti della Cassa conguaglio zucchero.

LA GIUNTA

DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1009/67 del Consiglio del 18 dicembre 1967, relativo alla organizzazione dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare gli articoli 1, 2, 3, 8, 12, 21, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 34, 37 e 45, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 10 marzo 1973) riguardante la fissazione delle quote di base per lo zucchero;

Visto il regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio del 17 aprile 1972, che stabilisce le caratteristiche dello zucchero bianco della qualità tipo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1600/74 del Consiglio, che ha fissato per la campagna 1974-75 il prezzo d'intervento derivato per tutte le regioni d'Italia dello zucchero bianco di qualità tipo, nonché i prezzi unici di entrata per la comunità dello stesso zucchero bianco, dello zucchero greggio e del melasso;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio, in corso di pubblicazione, relativo al tasso di conversione da applicare per la lira italiana e dal quale risulta che ad una unità di conto corrispondono Lit. 801;

Visto il regolamento (CEE) della Commissione n. 834/74 del 5 aprile 1974, e successive integrazioni, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni di mercato;

Visto il regolamento (CEE) n. 225/72 del Consiglio del 31 gennaio 1972, che completa il regolamento n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968) e successivi, che ha istituito la Cassa conguaglio zucchero nonché le contribuzioni ed erogazioni di sua competenza per il graduale inserimento della economia saccarifera nazionale in quella comunitaria;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 5/1971 del 26 febbraio 1971 con cui è stata deliberata la chiusura della Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione;

Visto il telegramma n. 43478/152948 del 10 agosto 1971 con cui il Ministero del tesoro ha disposto di affidare le pendenze insolute di detta Cassa alla Cassa conguaglio zucchero e vista la lettera n. 3148 del 19 maggio 1972 del Presidente delegato del C.I.P. recante disposizioni in merito al trasferimento di dette pendenze;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974 relativo alle dichiarazioni delle giacenze di zucchero al 30 giugno 1974 ed ai conseguenti adempimenti della Cassa conguaglio zucchero;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1. — Il punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 1195 è sostituito dal seguente:

In applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1600/74 che fissa fra l'altro, i prezzi d'intervento derivati per l'Italia, e dei regolamenti (CEE) del Consiglio in corso di pubblicazione, che fissano il tasso di conversione della lira a decorrere dal 1° luglio 1974, i prezzi applicabili in Italia dal 1° luglio 1974 sono i seguenti:

a) prezzo d'interveno derivato valevole per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1974-75 per merce non imballata, franco fabbrica, su mezzo di trasporto scelto dall'acquirente:

zucchero della qualità tipo (seconda categoria) . . . . . Lit. 21.971,43 al q.le

b) prezzi di entrata unici per la Comunità:

zucchero bianco qualità tipo . Lit. 23.605,47 al q.le
zucchero greggio qualità tipo (rendimento 92 %) . » 20.649,78 »
melasso . . . . . » 2.563,20 »

2. — Il punto 2) del provvedimento C.I.P. n. 1195 è sostituito dal seguente:

Il prezzo d'intervento derivato per l'Italia viene adattato in funzione delle caratteristiche di prima, terza e quarta categoria a partire dal 1° luglio 1974, apportando al prezzo della qualità tipo (2ª categoria) di cui al punto 1) le variazioni stabilite dal regolamento comunitario n. 1280 del 18 giugno 1971.

I prezzi risultanti sono i seguenti:

zucchero di 4ª categoria . Lit. 21.250,53 al q.le
zucchero di 3ª categoria » 21.570,93 »
zucchero di 1ª categoria . . » 22.452,03 »

3. — Le contribuzioni di cui al punto 4), lettera *a*) e *b*), del provvedimento C.I.P. n. 1195, per il funzionamento della Cassa conguaglio zucchero di cui al punto 3) dello stesso provvedimento ferme restando le relative modalità di applicazione, sono fissate, per la campagna 1974-75 nella misura di L. 24 per kg netto.

Tale sovrapprezzo dovrà essere applicato su tutto lo zucchero di produzione nazionale di qualsiasi qualità e tipo (tal quale o trattato), sullo zucchero di importazione (tal quale o trattato) e/o contenuto in prodotti trasformati.

4. — Il punto 5) del provvedimento C.I.P. n. 1195 è modificato come segue:

Lo zucchero denaturato, sia di produzione nazionale sia di produzione degli altri Paesi comunitari, è esente da detto sovrapprezzo e sottoposto alle vigenti disposizioni in materia di zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame.

E' assimilato allo zucchero denaturato lo zucchero utilizzato per usi chimici che, secondo le disposizioni comunitarie, usufruisce di una restituzione alla produzione, purchè siano osservate le prescrizioni del Ministero delle finanze e della Cassa conguaglio zucchero.

E' altresì esente dal sovrapprezzo lo zucchero di produzione nazionale esportato tal quale in regime di abbuono di imposta di fabbricazione o acquistato e lavorato in regime di abbuono di imposta di fabbricazione per la preparazione di prodotti destinati all'esportazione, secondo la procedura di cui al successivo punto, lettera *e*).

Inoltre, lo zucchero di qualsiasi qualità e tipo ed i prodotti contenenti zucchero aggiunto, immessi dai Paesi terzi in temporanea importazione sono esenti dal sovrapprezzo qualora vengano riesportati, il sovrapprezzo seguirà, pertanto, la disciplina riguardante i diritti doganali gravanti sullo zucchero in temporanea importazione.

5. — A partire dal 1° luglio 1974 le erogazioni dirette ed indirette della Cassa conguaglio zucchero, da effettuarsi con le modalità di cui al punto 6) del provvedimento C.I.P. n. 1195, integrate da quelle sottoindicate, sono le seguenti:

a) integrazione ai produttori di barbabietole, in base all'art. 34 del regolamento (CEE) n. 1009/67, e successive modifiche di L. 3.204 per tonnellata di barbabietole con tenore zucchero del 16 %. Tale integrazione è concessa soltanto per il quantitativo di barbabietole utilizzato per la produzione del quantitativo di zucchero corrispondente alla quota base, o considerata come tale, secondo le modalità di cui al punto 3) del provvedimento C.I.P. n. 26/1974 del 28 giugno 1974.

Il rimborso alle società saccarifere sarà effettuato in ragione di L. 2.549 per q.le netto di zucchero bianco (da bietole e da melasso) prodotto in Italia nell'ambito del quantitativo che non superi la quota base di produzione o considerata come tale;

b) integrazione per l'industria trasformatrice in base all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 1009/67 di L. 1.169,46 per quintale netto di zucchero bianco prodotto in Italia nell'ambito del quantitativo che non superi la quota base di produzione o considerata come tale;

c) rimborso entro il 15 gennaio 1975 alle società saccarifere dell'importo di L. 2.549 a quintale di zucchero di produzione nazionale, in giacenza al 31 dicembre 1974, per la corresponsione ai bietocoltori della integrazione di L. 3.204 per tonn. bietole con tenore di zucchero a 16;

d) integrazione a copertura degli oneri derivanti dalla definizione delle pendenze insolute della cessata Cassa conguaglio prezzo zucchero di importazione, per le quali dovrà essere tenuta contabilità separata.

A modifica del punto 6), lettera *f*), del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, i versamenti delle somme dovute per la definizione delle pendenze che abbiano dato luogo a contestazioni devono essere preventivamente autorizzati dalle amministrazioni di vigilanza, e di controllo;

e) integrazione agli esportatori nella misura stabilita al punto 3) del presente provvedimento per le esportazioni effettuate dal 1° luglio 1973 alle condizioni appresso indicate.

Per le esportazioni in regime di abbuono di zucchero tal quale o di zucchero incorporato in prodotti, gli interessati all'integrazione dovranno produrre alla Cassa conguaglio zucchero un certificato del competente U.T.I.F. comprovante il quantitativo ammesso all'abbuono dell'imposta di fabbricazione di zucchero incorporato in prodotti.

Gli interessati che si siano avvalsi della esenzione prevista dal penultimo comma del punto precedente dovranno produrre

preventivamente fidejussione alla Cassa conguaglio zucchero per l'importo corrispondente al sovrapprezzo.

La Cassa conguaglio zucchero autorizzerà la consegna dello zucchero in esenzione da sovrapprezzo e le società saccarifere addebiteranno alla Cassa conguaglio zucchero l'importo corrispondente alle quote di integrazione per aiuto di adattamento per le bietole e per l'industria e la eventuale quota di rimborso I.G.E., utilizzando, ove occorra, parte degli importi per sovrapprezzo da accreditare alla Cassa conguaglio medesima.

La fidejussione sarà liberata all'atto dell'esportazione sulla base del certificato U.T.I.F. comprovante la quantità di zucchero incorporata ammessa all'abbuono dell'imposta di fabbricazione

Per le esportazioni di zucchero aggiunto, contenuto in prodotti per il quale viene restituita l'imposta di fabbricazione, gli interessati produrranno il documento comprovante il diritto a tale restituzione; sul quantitativo risultante da tale documento sarà valutata la integrazione di cui trattasi.

Gli operatori interessati debbono presentare alla Cassa Conguaglio zucchero la domanda, per l'integrazione predetta entro nove mesi dalla data di esportazione quale risulta dai documenti doganali, salvo proroga su richiesta motivata;

f) gli interessi passivi per i pagamenti differiti delle integrazioni di cui alla precedente lettera *d*);

g) gli oneri di gestione della Cassa conguaglio zucchero.

6. — Sono confermati alla Cassa conguaglio zucchero i compiti derivanti dall'applicazione:

a) dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1009/67 riguardante le spese di magazzinaggio;

b) dell'art. 27 del regolamento (CEE) n. 1009/67 riguardante la riscossione del contributo gravante sulla produzione per il quantitativo di zucchero prodotto tra la quota di base e la quota massima.

Il punto 9), ultimo comma, del provvedimento C.I.P. n. 1195 e modificato come segue:

La misura massima di tale contributo per la campagna 1974-75 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 1600/74, in L. 7.921,89 per q.le netto di zucchero bianco eccedente e la percentuale gravante sulle barbabietole nella misura del 60%.

I proventi di questo contributo dovranno essere versati secondo le modalità comunitarie.

c) sono altresì attribuiti alla Cassa conguaglio zucchero i compiti di accertamento e di gestione derivanti dall'applicazione:

del regolamento (CEE) n. 834/74 del 5 aprile 1974 relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero in particolare dell'art. 6;

del decreto ministeriale 22 giugno 1974 relativo alle dichiarazioni delle giacenze di zucchero al 30 giugno 1974.

Per tali adempimenti sarà tenuta contabilità separata.

Roma, addì 28 giugno 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(5300)

Provvedimento n. 28/1974. Prezzo dello zucchero

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1. — A decorrere dal 1° luglio 1974, in relazione agli aumenti stabiliti con disposizioni comunitarie ed alla situazione del mercato, i prezzi dello zucchero di produzione nazionale e di provenienza estera, per le vendite al consumo, risultano come appresso in tutto il territorio nazionale, esclusi i contigenti di zucchero che fruiscono di un regime speciale in alcune zone:

a) zucchero raffinato semolato in sacco carta da 50 kg. - tara per merce - L. 355,— al kg.;

b) zucchero raffinato in astucci o pacchi da 1 e da ½ kg e da 2 kg. tara per merce - L. 375,— al kg.

I suddetti prezzi al consumo valgono per i centri in cui esistono depositi di grossisti; per gli altri centri è consentita una maggiorazione di L. 5 al kg. sui prezzi di cui sopra che si aggiungono ai margini di distribuzione appresso indicati.

2. — Con la stessa decorrenza, il compenso massimo per il confezionamento dello zucchero in astucci o pacchi da mezzo kg, da 1 kg e da 2 kg è confermato in L. 17,50 per chilogrammo lordo.

E' confermata, altresì, la maggiorazione di L. 100 al quintale, stabilita dal provvedimento C.I.P. n. 1119 del 6 agosto 1965, per il prodotto consegnato in cartoni e fardelli da 10 chili, per confezioni da mezzo kg e da 1 kg. Tale maggiorazione è estesa alle consegne in cartoni e fardelli da 20 kg per confezioni da 2 kg.

3. — I compensi massimi complessivi per la distribuzione dello zucchero, all'ingrosso e al dettaglio, sono fissati:

a) in L. 25,70 al chilo per le vendite del prodotto sfuso;

b) in L. 26,70 al chilo per le vendite del prodotto in astucci o pacchi.

I predetti compensi sono compresi nei prezzi di vendita sopra indicati.

4. — Per le varietà speciali di zucchero (pilè, granella, quadretti, bustine, ecc.), è confermato che per variare i relativi stacchi di prezzo, rispetto alla qualità semolato in sacchi carta, dovrà essere fatta preventiva comunicazione agli uffici del C.I.P.: si intenderanno autorizzati se non contestati entro 30 giorni dalla comunicazione.

Roma, addì 28 giugno 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(5301)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Proroga, fino al 31 marzo 1975, dell'autorizzazione alla vendita in recipienti di materiale plastico dell'acqua minerale naturale « Levissima ».

Con decreto ministeriale 31 maggio 1974, n. 1478, la S.p.a. « Fonti Levissima », in frazione Cepina del comune di Valdisotto (Sondrio), è prorogata fino al 31 marzo 1975, l'autorizzazione a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale « Levissima » in recipienti di cloruro di polivinile della ditta Solvay, della capacità di 1500 ml.

Entro la data suddetta l'Istituto superiore di sanità effettuerà controlli analitici chimici e batteriologici su campioni prelevati dal commercio e su campioni depositati presso l'istituto stesso. Sui contenitori dovrà essere individuabile la data di riempimento.

Rimangono invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 14 ottobre 1972, n. 1321.

(5095)

Autorizzazione alla vendita in recipienti di vetro chiusi con tappi a corona ovvero con tappi a vite dell'acqua minerale « Acquaviva », tipo naturale e addizionata di gas acido carbonico.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1974, n. 1479, la S.p.a. Sorgenti di Acquaviva, in Trento, via Perini, 181, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale nazionale Acquaviva, che sgorga nel territorio del comune Besenello (Trento).

Detta acqua sarà posta in vendita sia nel tipo naturale che nel tipo addizionata di anidride carbonica, in recipienti di vetro della capacità di litri 2; 1,5; 1; 0,5 e 0,25 chiusi con tappi a corona ovvero con tappi a vite.

Le etichette, delle dimensioni di 16 × 12 cm per i recipienti da litri 2, 1,5 e 1, di 14 × 8 cm per quelli da litri 0,5 e di 11 × 7 cm per quelli da litri 0,25, saranno a fondo bianco. Sulla colonna di sinistra saranno riportati, in caratteri azzurri, i risultati dell'analisi chimica effettuata in data 23 novembre 1973 dal prof. Franco Defrancesco, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trento. Sulla colonna destra saranno riportati sempre in colore azzurro, il giudizio batteriologico, datato 20 novembre 1973, del dott. Ivo Riccamboni, direttore del reparto medico del laboratorio suddetto, il giudizio in data 20 novembre 1973 del prof. G. Bocconi, direttore dell'Istituto di idrologia medica dell'Università di Pavia, il giudizio in data 23 novembre 1973 del prof. Emilio Bajocchi, degli istituti ospedalieri di Trento e il contenuto del recipiente.

Nella parte centrale dell'etichetta risulteranno le diciture: 1) per il tipo naturale, in caratteri rosa, acqua minerale naturale « Acquaviva » ovvero, per il tipo addizionato di anidride carbonica, in caratteri celesti « acqua minerale da tavola Acquaviva »; 2) in caratteri azzurri « diuretica - antiurica - leggera - batteriologicamente pura »; 3) in caratteri azzurri, « sorgenti di Acquaviva » S.p.a. su quattro cerchi, colorati in bianco, rosso e nero per il tipo naturale, ovvero, per il tipo addizionato, colorati in bianco, celeste e azzurro; 4) in caratteri azzurri, « sorgenti di Acquaviva S.p.a. », « comune di Besenello - provincia Trento » e gli estremi del decreto di autorizzazione.

In basso a sinistra vi sarà la dicitura « imbottigliata come sgorga dalla sorgente » per il tipo naturale, ovvero, per il tipo addizionato, la dicitura « addizionata di anidride carbonica ».

I recipienti saranno inoltre muniti di uno stampato accessorio contenente la parola « Acquaviva » in caratteri neri, stampata sopra quattro cerchi di colore bianco e rosso per il tipo naturale ovvero bianco e celeste per il tipo addizionato; ai due lati vi saranno due rami di foglie verdi e, in alto, una corona in colore nero.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto ministeriale n. 1479.

Lo stabilimento di imbottigliamento dovrà iniziare l'attività entro un anno dalla data del decreto di autorizzazione.

(5096)

Autorizzazione alla vendita in recipienti di vetro, chiusi con tappo a corona, dell'acqua minerale « La Castellana », tipo naturale e addizionata di gas acido carbonico.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1974, n. 1477, la ditta Cerri comm. Antonio è autorizzata all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale nazionale denominata « La Castellana », sia nel tipo naturale che nel tipo addizionata di anidride carbonica.

L'acqua minerale, che sgorga in località Cà Berto - Auditore - Pesaro sarà imbottigliata in recipienti di vetro, chiusi con tappo a corona, della capacità di un litro, con etichette delle dimensioni di cm 16,6 × 10,3, e di mezzo litro, con etichette delle dimensioni di cm 12,6 × 7,8.

Dette etichette, a fondo bianco, riporteranno, in colore nero: 1) nel riquadro sinistro, il giudizio batteriologico, in data 20 giugno 1972, del prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, il giudizio farmacologico, in data 26 giugno 1972, del prof. Giannantonio Bocconi, direttore dell'istituto di idrologia medica dell'Università di Pavia e gli estremi del decreto di autorizzazione all'imbottigliamento; 2) nel riquadro centrale, le diciture « Acqua minerale naturale » per il tipo naturale, ovvero, per il tipo addizionato di anidride carbonica, « acqua minerale da tavola »; quindi il disegno di una fanciulla seduta protesa verso una roccia e nello sfondo un castello ed un'anfora; quindi le diciture « La Castellana », « Sorgente del Castello », « di Antonio Cerri » e « Sede e stabilimento Auditore (Pesaro) Italia »; 3) nel riquadro destro, l'analisi chimica e chimico-fisica del prof. Vincenzo Riganti, dell'istituto di chimica generale dell'Università di Pavia.

Il fondo delle etichette del tipo naturale sarà punteggiato in rosa, mentre il fondo delle etichette del tipo addizionato di anidride carbonica sarà punteggiato in azzurro; tali ultime etichette riporteranno nel riquadro sinistro, in basso, la dicitura « Addizionata di anidride carbonica ».

Le bottiglie saranno inoltre contrassegnate da uno stampato accessorio trapezoidale bianco con le diciture « acqua minerale naturale » per il tipo naturale, ovvero, per il tipo addizionato di anidride carbonica « acqua minerale da tavola », quindi un disegno, rosa per il primo tipo o azzurro per il secondo, composto da un cerchio contenente un altro cerchio e due archi, ed infine la scritta « La Castellana ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto ministeriale n. 1477.

Lo stabilimento di imbottigliamento dovrà entrare in attività entro un anno dalla data del decreto di autorizzazione.

(5097)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1974, il comune di Livorno viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.631.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2069/M)

Autorizzazione al comune di Joppolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Joppolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.401.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1900/M)

Autorizzazione al comune di Crucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Crucoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.504.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1901/M)

Autorizzazione al comune di Conflenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Conflenti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.635.774, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1902/M)

Autorizzazione al comune di Gasperina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Gasperina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.172.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1903/M)

Autorizzazione al comune di Gagliato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Gagliato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.603.231, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 945, n. 51.

(1904/M)

Autorizzazione al comune di Francica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Francica (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.231.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1905/M)

Autorizzazione al comune di Petronà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Petronà (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.603.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1906/M)

Autorizzazione al comune di Pianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Pianopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.982.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1907/M)

Autorizzazione al comune di Feroleto Antico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Feroleto Antico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.375.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1908/M)

Autorizzazione al comune di Filandari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Filandari (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.911.936, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1909/M)

Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Filogaso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.951.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1910/M)

Autorizzazione al comune di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Fossato Serralta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.038.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1911/M)

Autorizzazione al comune di Pallagorio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Pallagorio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.071.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1912/M)

Autorizzazione al comune di Palermiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Palermiti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.030.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1913/M)

Autorizzazione al comune di Monterosso Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Monterosso Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.735.780 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1914/M)

Autorizzazione al comune di Montepaone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Montepaone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.730.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1915/M)

Autorizzazione al comune di Montauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Montauro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.039.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1916/M)

Autorizzazione al comune di Cropani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Cropani (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.774.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1917/M)

Autorizzazione al comune di Rombiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Rombiolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.559.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1918/M)

Autorizzazione al comune di Rocca di Neto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Rocca di Neto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.698.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1919/M)

Autorizzazione al comune di Calatabiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Calatabiano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1925/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Iudica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Castel di Iudica (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80 000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1926/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Corso dei cambi del 27 giugno 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	651,25	651,25	649,50	651,25	650,25	651,20	651 —	651,25	651,25	651,25
Dollaro canadese	670,90	670,90	671 —	670,90	671 —	670,85	671 —	670,90	670,90	670,90
Franco svizzero	215,65	215,65	215,50	215,65	215 —	215,60	215,45	215,65	215,65	215,65
Corona danese	107,85	107,85	108,80	107,85	107,25	107,80	107,64	107,85	107,85	107,85
Corona norvegese	119,45	119,45	119,85	119,45	118,50	119,40	119,40	119,45	119,45	119,45
Corona svedese	147,95	147,95	147,90	147,95	147,50	147,90	147,75	147,95	147,95	147,95
Fiorino olandese	245,20	245,20	245,75	245,20	244,50	241,20	245,05	245,20	245,20	245,20
Franco belga	17,08	17,08	17,05	17,08	17 —	17,05	17,065	17,08	17,08	17,08
Franco francese	133,22	133,22	133,90	133,22	133,15	133,20	133,22	133,22	138,22	133,22
Lira sterlina	1550 —	1550 —	1549 —	1550 —	1546 —	1550,10	1549,80	1550 —	1550 —	1550 —
Marco germanico	253,95	253,95	254,50	253,95	253,50	253,90	254,30	253,95	253,95	253,95
Scellino austriaco	35,55	35,55	35,60	35,55	35,50	35,50	35,60	35,55	35,55	35,55
Escudo portoghese	25,9980	25,998	26,12	25,9980	26 —	25,95	26,10	25,9980	25,99	26 —
Peseta spagnola	11,3425	11,3425	11,34	11,3425	11,36	11,35	11,35	11,3425	11,34	11,34
Yen giapponese	2,2995	2,2955	2,30	2,2995	2,29	2,29	2,30	2,2995	2,29	2,29

Media dei titoli del 27 giugno 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	85,400
Redimibile 3,50 % 1934	100,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,150
» 5 % (Ricostruzione)	87,600
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,125
» 5 % (Città di Trieste)	85,450
» 5 % (Beni esteri)	86,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,575
» 5,50 % » » 1968-83	86,175
» 5,50 % » » 1969-84	89,325
» 6 % » » 1970-85	91,175
» 6 % » » 1971-86	91,125
» 6 % » » 1972-87	90,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	88,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,100
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 giugno 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	651,125
Dollaro canadese	670,95
Franco svizzero	215,55
Corona danese	107,745
Corona norvegese	119,425
Corona svedese	147,85
Fiorino olandese	245,125
Franco belga	17,072
Franco francese	133,22
Lira sterlina	1549,90
Marco germanico	254,125
Scellino austriaco	35,575
Escudo portoghese	26,049
Peseta spagnola	11,346
Yen giapponese	2,298

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, a quattro posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Veduta la legge 1° novembre 1972, n. 625;

Considerato che il consiglio di amministrazione, nella seduta del 16 novembre 1973, ha deliberato la disponibilità di tre posti da conferire mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, nella qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione alle categorie di personale indicate nell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Considerato che il consiglio di amministrazione, nella seduta del 21 gennaio 1974, ha deliberato la disponibilità di un posto da conferire mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, nella qualifica di dirigente superiore della amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione alle categorie indicate nell'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Considerata l'opportunità di cumulare i posti la cui disponibilità è stata deliberata dal consiglio di amministrazione nelle suindicate sedute al fine di un sollecito espletamento delle procedure concorsuali e della tempestiva nomina dei vincitori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di quattro posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione

I titoli debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

E' ammesso a partecipare al concorso il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie che sia in possesso del diploma di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 65° anno di età:

1) presidi di 1ª e 2ª categoria di istituti e scuole di istruzione secondaria;

2) professori dei ruoli *A* e *B* dei predetti istituti e scuole che abbiano rispettivamente almeno 12 e 14 anni di anzianità complessiva nei rispettivi ruoli;

3) impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente;

4) ispettori scolastici delle scuole elementari e direttori didattici con almeno 8 anni di servizio nella qualifica.

Le anzianità e le qualifiche previste nel presente articolo debbono essere possedute alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui è in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università o l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente presta servizio;

d) di non essere sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale;

e) di impegnarsi, in caso di esito favorevole del concorso, a raggiungere qualunque sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

La firma del candidato in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale il candidato dipende o del competente provveditore agli studi.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia integrale, in carta da bollo da L. 500, dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio; per i primi dirigenti lo stato di servizio sarà allegato d'ufficio. A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso una marca da bollo da L. 500;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili indicati nel successivo art. 9;

3) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato dei documenti presentati;

4) *curriculum* documentato, sottoscritto dal candidato, sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e sulla attività e carriera amministrativa.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, letterario, filosofico, ecc., in cinque esemplari, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dizione: « Concorso a quattro posti di dirigente superiore ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.
In nessun caso sono accettate bozze di stampa.
Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 3. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.
Le pubblicazioni ed i documenti o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto non saranno valutati.
La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.
Non è consentito alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati ad uffici di questa o di altre amministrazioni.
La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto ministeriale, sarà presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente e composta da altri quattro membri, dei quali due docenti universitari (uno della facoltà di giurisprudenza ed uno della facoltà di lettere), dal dirigente generale, capo del personale e da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti dei quali 60 sono assegnati ai titoli e 40 al colloquio integrativo.

Art. 9.

L'esame e la valutazione dei titoli saranno effettuati in base alla seguente tabella di valutazione:

1) pubblicazioni scientifiche: fino a punti 10.
Sono valutate soltanto quelle relative alla problematica didattica, scolastica o alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti alle attività ed ai servizi propri dell'amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale. In nessun caso sono valutate bozze di stampa;

2) lavori originali elaborati per il servizio: fino a punti 10.
Sono valutati soltanto quelli che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui il candidato stesso presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o attinenti ai servizi dell'amministrazione, nonchè sulla problematica didattica e scolastica;

3) libere docenze: fino a punti 3.
La commissione esaminatrice determinerà preliminarmente i coefficienti di valutazione di detti titoli entro il massimo del punteggio già indicato;

4) incarichi di insegnamento nelle università e negli istituti di istruzione superiore: fino a punti 3.
La commissione stabilirà preventivamente il coefficiente di valutazione per ciascun incarico di insegnamento entro il massimo del punteggio già indicato;

5) altri diplomi di laurea: fino a punti 2.
Il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso non e valutato. Per gli altri diplomi di laurea la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio già indicato.

6) incarichi speciali: fino a punti 7.
Sono valutati soltanto gli incarichi conferiti con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il candidato presta servizio e che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa o tecnica o una particolare competenza didattica e scolastica e l'assunzione di particolare responsabilità;

7) corsi di perfezionamento o di specializzazione, ovvero corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento: fino a punti 3.

Sono valutati:

a) i corsi di perfezionamento o di specializzazione svolti presso le università degli studi;

b) i corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento organizzati o autorizzati dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, con le modalità indicate nell'art 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per ciascuno dei corsi sopraindicati, superati con esito favorevole, la commissione stabilirà, preliminarmente, i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio stabilito;

8) idoneità in precedenti concorsi a provveditore agli studi: fino a punti 2;

9) attività e carriera didattica. Attività e carriera amministrativa: fino ad un massimo di punti 20 di cui fino a punti 10 per l'anzianità di effettivo servizio e fino a punti 10 per la qualità del servizio stesso:

a) è valutato fino ad un massimo di punti 10 (punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi) l'effettivo servizio di ruolo prestato quale preside di 1ª e 2ª categoria o quale professore di istituti e scuole statali di istruzione secondaria o quale impiegato civile della carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato o quale ispettore scolastico o direttore didattico delle scuole elementari statali;

b) qualità di servizio: 2 punti per ogni giudizio complessivo di « ottimo »; 1 punto per ogni giudizio complessivo di « distinto » o « valente »; la valutazione è limitata all'ultimo quinquennio precedente l'anno in cui è stato bandito il concorso.

Art. 10.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno trentadue punti, è diretto ad una adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed alla attitudine a svolgere le funzioni di dirigente superiore.
Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti sui 40 a disposizione della commissione.
Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.
Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati, nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti debbono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.
In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di punti 70.
La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti, per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisone I, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno del ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti attestanti il possesso di detti titoli redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 13.

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o fare pervenire al Ministero - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dagli uffici competenti a norma delle vigenti leggi sul bollo.

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 14.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore per i servizi amministrativi.

Tale nomina diverrà definitiva dopo un biennio di prova, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Ove il giudizio sia sfavorevole, coloro che abbiano ottenuto la nomina in prova di dirigente superiore saranno restituiti al ruolo ed alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento e sarà loro attribuito lo stipendio che avrebbero conseguito se fossero rimasti nella qualifica stessa

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1974
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 46

(5034)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Padova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972, registro n. 61 Istruzione, foglio n. 205, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Padova;

Visto che il citato decreto ministeriale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 30 giugno 1973 e che il termine di presentazione delle domande è scaduto il 30 luglio 1973;

Visto che entro detto termine non è pervenuta alcuna domanda;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio astronomico di Padova sono disponibili per concorso pubblico due posti di tecnico laureato in prova (parametro 218);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova (parametro 218) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Padova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in matematica, fisica, fisica-matematica, ingegneria, discipline nautiche, astronomia;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà, preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso e obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciate dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1974
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 20

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . . . (*a*), nat . . a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova (param. 218), carriera direttiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Padova, concorso indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1974, registro n. 44 Istruzione, foglio n. 20, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 2 luglio 1974.

A tal fine . . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . .;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . . . . ., impegnan-

dosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

sottoscritt allega, inoltre, i seguenti titoli di merito . .

Luogo e data .

Firma (*h*)

. . . . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Programma di matematica e fisica del biennio propedeutico di ingegneria.

Fondamenti di astronomia e astrofisica, con particolare riguardo alle tecniche di osservazione e di laboratorio comprendenti la capacità di progettazione di istrumenti ausiliari (fotometri fotoelettrici, spettrografi, camere a vuoto, regolatori di velocità, ecc.).

Il candidato dovrà dar prova, inoltre, di vasta e completa conoscenza di una delle seguenti discipline, a sua scelta: elettronica, elettrotecnica, costruzioni meccaniche, meccanica applicata, ottica, fisica sperimentale, calcolo elettronico, spettroscopia.

(4941)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Catanzaro;

Visto il decreto ministeriale in data 5 giugno 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Catanzaro, nell'ordine appresso indicato:

1. Aiello dott. Salvatore . . . . punti 84,63 su 132
2. Montefusvo dott. Gerardo . . . . . » 73,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(5116)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Bari.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Bari;

Visto il decreto ministeriale in data 7 giugno 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Bari, nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale . . . . punti 114,46 su 150
2. Schinco dott. Emilio . . . . » 105,14 »
3. Aiello dott. Salvatore . . . . » 102,63 »
4. Carlevaro dott. Oscar . . . . » 100,23 »
5. Pieschi dott. Antonio . . . . » 97,45 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(5117)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741710)